FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0050/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0025/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Sergio Della Rocca - Componente

Paola Palmieri - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0025/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Paolo Natali in data 21 settembre 2026;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0047/TFNSD-2026-2027 del 14 settembre 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore all'udienza del 15 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. St. Paola Palmieri; sono presenti l'Avv. Michele Barsotti per il reclamante e l'Avv. Luca Zennaro per la Procura federale;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La controversia all'esame di questa Corte trae origine dall'esposto trasmesso alla Procura federale il 10 marzo 2026, con cui il sig. Alberto Storai, allenatore UEFA B, per il tramite del proprio difensore, rappresentava di avere svolto l'attività di allenatore della squadra Giovanissimi della società C.F. 2001 Casale Fattoria sino al 2 febbraio 2026, data in cui era stato verbalmente informato del suo esonero, e di avere appreso che, in due gare successivamente disputate dalla società, era stato impiegato come allenatore il sig. Paolo Natali, tecnico che, per quanto a lui constava, risultava tesserato per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009.

Instaurato il procedimento, nel corso delle indagini la Procura acquisiva i fogli di censimento delle due società, la posizione di tesseramento del sig. Natali e la documentazione relativa alla pratica di tesseramento avviata dalla società C.F. 2001 Casale Fattoria; venivano inoltre sentiti il sig. Storai, la sig.ra Francesca Fiaschi, dirigente della società C.F. 2001 Casale Fattoria, e la sig.ra Maria Pozzulo, segretaria della medesima società.

Dall'istruttoria così svolta emergeva che il sig. Natali, allenatore UEFA C, era stato tesserato in data 20 novembre 2025 per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali Fascia B, per la stagione sportiva 2025-2026.

A seguito dell'esonero del sig. Storai, la società C.F. 2001 Casale Fattoria, in data 5 febbraio 2026, dopo avere verificato sul portale federale la posizione del tecnico, avviava la pratica di tesseramento del sig. Natali, la cui posizione risultava in quel momento, su detto portale, «non tesserato».

Nelle more dell'iter di tesseramento, l'allenatore partecipava a due gare, una il 7 febbraio 2026 e l'altra il successivo 15 febbraio.

Con nota del 23 febbraio 2026, il Settore tecnico della F.I.G.C. comunicava alla società che il tesseramento non era possibile, in quanto il tecnico, in realtà, risultava già tesserato, nella medesima stagione, per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009.

A seguito di tale comunicazione il rapporto tra la società C.F. 2001 Casale Fattoria e il sig. Natali cessava.

In data 16 giugno 2026 la Procura federale notificava al sig. Natali la comunicazione di conclusione delle indagini all'indirizzo di posta elettronica certificata della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009.

Con atto del 22 luglio, comunicato presso la pec ufficiale della società Le Querce nonché presso la residenza del sig Natali, la Procura federale deferiva il sig. Natali innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle N.O.I.F., nonché agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2025-2026 e segnatamente dal 5 febbraio 2026, svolto di fatto l'attività di allenatore dei Giovanissimi della società C.F. 2001 Casale Fattoria, partecipando, inserito in distinta, alle gare del 7 e del 15 febbraio 2026, pur essendo già tesserato, quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali Fascia B, per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 nel corso della medesima stagione sportiva.

Nessun addebito veniva mosso alla società C.F. 2001 Casale Fattoria, in considerazione delle risultanze del portale federale al momento dell'inserimento della richiesta di tesseramento.

Il deferito si costituiva innanzi al Tribunale federale eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del deferimento per mancata notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, in quanto effettuata presso la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, con la quale i rapporti erano di fatto cessati sin dal febbraio 2026.

Nel merito, il deferito chiedeva il proscioglimento per difetto dell'elemento soggettivo e per errore scusabile, deducendo di avere ragionevolmente ritenuto di essere stato esonerato dalla società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, per effetto della rottura dei rapporti e del mancato pagamento dei compensi, e di avere fatto incolpevole affidamento sulle risultanze del portale federale, che il 4 febbraio 2026 lo indicavano come «non tesserato», circostanza confermata anche dalle verifiche eseguite dalla nuova società; in via subordinata, chiedeva l'applicazione della sanzione nel minimo.

All'udienza del 3 settembre 2026 il rappresentante della Procura federale chiedeva l'irrogazione della sanzione della squalifica per 4 (quattro) giornate, mentre la difesa del deferito insisteva nelle proprie conclusioni.

Con la decisione n. 0047/TFNSD-2026-2027, depositata il 14 settembre 2026, il Tribunale federale nazionale respingeva l'eccezione preliminare, osservando che, alla data della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Natali era tesserato per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, sicché la comunicazione era stata correttamente indirizzata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), n. 1, del Codice di giustizia sportiva, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento.

Nel merito, il Tribunale escludeva la scusabilità dell'errore, poiché il deferito, pur in presenza di elementi astrattamente idonei a generare un dubbio sulla propria posizione, non aveva assunto tutte le necessarie informazioni prima di partecipare alle gare, pur essendo perfettamente consapevole di non avere mai ricevuto dalla società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 un formale provvedimento di esonero.

Il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità del deferito sia in considerazione della rilevata assenza di un errore scusabile in capo al Natali circa la sua posizione di tesserato della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, sia in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, che preclude ai tecnici, indipendentemente dal tesseramento, di svolgere attività per più di una società nella medesima stagione sportiva, circostanza della quale il sig. Natali aveva piena consapevolezza.

Il Tribunale, pertanto, ha ritenuto congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale e ha inflitto al deferito la squalifica per 4 (quattro) giornate, da scontare in gare ufficiali.

Avverso tale decisione il sig. Natali ha proposto reclamo, depositato il 21 settembre 2026, affidato a cinque motivi, con i quali deduce: 1) la nullità del deferimento per violazione dell'art. 53 del Codice di giustizia sportiva e del principio del contraddittorio, per mancata conoscenza effettiva della comunicazione di conclusione delle indagini; 2) l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la scusabilità dell'errore di fatto, dovuto all'affidamento incolpevole sulle risultanze del portale federale; 3) l'erronea applicazione dell'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico e dell'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., che non configurerebbero una responsabilità oggettiva; 4) il travisamento del fatto, per essere stata ufficiale una sola delle due gare contestate; 5) in via subordinata, l'eccessività della sanzione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.

Il reclamante chiede, dunque, in via preliminare, la declaratoria di nullità, inammissibilità o improcedibilità del deferimento per mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e per assenza di conoscenza reale del medesimo avviso; nel merito, il proscioglimento; in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nel minimo, fino all'ammonizione con diffida; infine, la segnalazione della condotta della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del

Codice di giustizia sportiva.

All'udienza del 15 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, sentiti l'Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura federale, e l'Avv. Michele Barsotti in difesa del sig. Natali, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il reclamante deduce che la comunicazione di conclusione delle indagini, notificata il 16 giugno 2026 al solo indirizzo di posta elettronica certificata della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, non sarebbe mai giunta a sua conoscenza, poiché la società, con la quale il rapporto era di fatto cessato dal febbraio 2026, avrebbe omesso di trasmettergliela.

Secondo il reclamante, la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (in particolare, sono richiamate le seguenti decisioni: CFA, SS.UU., nn. 66 e 67/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 51/2022-2023) escluderebbe che la comunicazione presso la società sia assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 c.p.c., richiedendo che essa si concretizzi nella reale conoscenza da parte della persona fisica; in difetto di tale conoscenza, la Procura federale avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, ciò che non ha fatto.

Oltretutto la Procura federale sarebbe stata a conoscenza della rottura del rapporto con la società, sia per effetto dell'esposto del sig. Storai, sia per le dichiarazioni del presidente della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, da cui la conseguente necessità di notifica al domicilio reale dell'avviso di conclusione delle indagini.

Il motivo è infondato.

1.1. Si rileva, innanzitutto, che l'art. 123 del Codice di giustizia sportiva disciplina specificamente l'avviso di conclusione delle indagini, stabilendo al primo comma che il Procuratore federale debba notificare all'interessato l'avviso di conclusione delle indagini entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle stesse – qualora non debba essere formulata richiesta di archiviazione – assegnando allo stesso interessato un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria difensiva. Tuttavia, la norma non specifica le modalità con cui tale notifica debba essere effettuata, né tantomeno prescrive, a pena di inammissibilità e/o di nullità, alcuna determinata modalità di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini (di seguito, CCI).

Soccorrono, a tal fine, le previsioni di cui all'art. 53 del Codice (rubricato "Modalità di comunicazione degli atti"), che individua le specifiche modalità da seguire per la notifica degli atti per i quali il Codice impone la comunicazione agli interessati.

In particolare, l'art. 53, comma 1, dispone che "Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata". Il successivo comma 4 prevede che i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, «che si considera eletto per le comunicazioni», e che tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

Con riferimento alle persone fisiche, il comma 5, lett. a), individua, poi, modalità di comunicazione espressamente qualificate come "alternative fra loro": al n. 1, la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento, con obbligo della società di trasmettere la comunicazione al tesserato, a pena delle sanzioni di cui all'art. 8; al n. 2, per l'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento dell'instaurazione del procedimento, la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento, con obbligo della società di trasmettere la comunicazione all'interessato «dandone prova all'organo procedente»; al n. 3, la comunicazione all'indirizzo formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento.

1.2. Alla luce della disciplina sopra richiamata, appare evidente come, nel caso di specie, la notifica della CCI effettuata nei confronti del reclamante non presenti profili di censurabilità, atteso che è pacifico, e risulta dagli atti, che il sig. Natali fosse tesserato per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 e che la Procura abbia inviato l'avviso di conclusione delle indagini all'indirizzo PEC della società presso cui l'allenatore risultava ancora tesserato come confermato dall'anagrafica federale.

In assenza della comunicazione di un diverso indirizzo, la comunicazione di conclusione delle indagini della Procura federale è stata quindi correttamente comunicata a mezzo PEC alla società La Querce 2009, la quale avrebbe dovuto, in conformità a quanto previsto dal citato art. 53, trasmettere la comunicazione all'interessato.

Il deferito, d'altra parte, non risulta avere mai comunicato, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), n. 3, e comma 6, un diverso indirizzo, né può darsi rilievo a circostanze di fatto quali l'allontanamento del deferito dalla società in seguito ad un esonero che,

per quanto emerge pacificamente dagli atti di causa, non risulta essere mai stato formalizzato.

Il tesseramento del tecnico, infatti, ha validità per l'intera stagione sportiva per la quale è richiesto (art. 38, comma 3, delle N.O.I.F.) e non viene meno per effetto della mera cessazione di fatto della collaborazione, spontanea o indotta che sia, né per effetto di un inadempimento economico della società.

1.3. Conforta la soluzione suesposta l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza del tesserato deve ritenersi validamente effettuata, attesa l'espressa alternatività delle modalità previste dall'art. 53, comma 5 (CFA, Sez. I, n. 59/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 43/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025).

Né può considerarsi rilevante la mancata trasmissione all'interessato della comunicazione ricevuta da parte della società di appartenenza.

Questa Corte ha, infatti, affermato che l'obbligo, posto a carico della società di appartenenza del destinatario della notifica, di trasmettere la comunicazione al tesserato «è norma di condotta e non di validità, nel senso che il suo mancato rispetto espone la società alle sanzioni prospettate dall'art. 8 CGS e, sul piano dei rapporti fra le parti, eventualmente alle conseguenze negative previste dall'ordinamento generale, ma non è destinata a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio, non potendo richiedersi alla Procura federale di controllare il rispetto di un obbligo che appartiene a una sfera che le rimane totalmente estranea» (CFA, Sez. I, n. 110/2024-2025).

Ha altresì precisato che la mancata trasmissione dell'atto da parte della società non è imputabile alla Procura federale, ma esclusivamente alla società (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025).

Nel medesimo senso si è espresso il Collegio di garanzia dello sport, il quale ha affermato che la comunicazione indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento, deve considerarsi perfezionata, gravando sulla società l'obbligo di inoltrarla al tesserato, il cui inadempimento è sanzionato ai sensi dell'art. 8 ma non incide sulla validità della notifica, e che soltanto nell'ipotesi di cui alla lett. a), n. 2, la società è tenuta a dare prova della trasmissione all'organo procedente (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 56/2025).

La ratio dell'art. 53 è infatti quella di semplificare gli oneri comunicativi della Procura federale, in un procedimento nel quale assumono rilievo pregnante la lealtà e la semplicità dei rapporti e lo stretto legame tra società e tesserato fa sì che la ricezione della comunicazione da parte della prima determini una presunzione di conoscenza legale dell'atto anche in capo al secondo.

1.4. Le decisioni delle Sezioni unite richiamate dal reclamante non conducono a conclusioni diverse.

Le decisioni n. 66 e n. 67/2021-2022 hanno avuto ad oggetto fattispecie nelle quali il destinatario non risultava più tesserato al momento dell'instaurazione del procedimento e la comunicazione era stata effettuata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, presso la società dell'ultimo tesseramento.

In tale contesto le Sezioni unite hanno posto l'accento sulla circostanza che il destinatario, «non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione», e hanno pertanto individuato il necessario punto di equilibrio tra la salvaguardia del contraddittorio e l'esercizio della funzione disciplinare nell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 50, comma 5 (in tal senso, CFA, SS.UU., n. 67/2021-2022).

La decisione n. 51/2022-2023, a sua volta, ha dichiarato la nullità del deferimento nei confronti di un soggetto che, già al momento dell'avvio del procedimento, risultava inserito nell'organigramma di una nuova società, laddove la Procura federale non aveva utilizzato l'anagrafe federale, nella quale sono censiti tutti i tesserati.

Del pari, le decisioni di questa Sezione n. 57/2025-2026 e n. 71/2025-2026, richiamate dal reclamante, hanno ritenuto nulle le notifiche indirizzate presso la precedente società di appartenenza, dopo che l'interessato si era svincolato e si era tesserato presso una nuova società, con aggiornamento della relativa anagrafica: in tali casi, la domiciliazione ricavabile dall'anagrafica federale era quella della nuova società, presso la quale soltanto avrebbero dovuto essere notificati gli atti.

Si tratta, all'evidenza, di fattispecie radicalmente diverse da quella in esame, nella quale il sig. Natali non si era mai svincolato dalla società La Querce 2009 né aveva conseguito alcun nuovo tesseramento.

In tale situazione, la comunicazione è stata correttamente indirizzata all'unico domicilio che lo stesso tesserato aveva eletto ai sensi

dell'art. 53, comma 4, e che, in difetto di un formale mutamento, continuava a produrre i propri effetti.

1.5. Non giova al reclamante neppure l'assunto secondo cui la Procura federale sarebbe stata a conoscenza della rottura del rapporto tra il tecnico e la società.

Si osserva, al riguardo, che l'esposto del sig. Storai riguardava l'esonero informale dello stesso esponente (sig. Storai) da parte della società C.F. 2001 Casale Fattoria, e non i rapporti tra il sig. Natali e la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, sui quali l'esposto nulla riferisce.

È pur vero, inoltre, che agli atti dell'istruttoria risulta effettivamente presente la dichiarazione del presidente della società La Querce 2009, sig. Nucciarelli, resa il 2 giugno 2026, da cui emerge che il tecnico, fin dal febbraio 2026, non aveva più frequentato il campo di detta società.

Tuttavia, a prescindere dal rilievo assorbente della disciplina sopra richiamata, da tale circostanza emerge, al più, un'interruzione di mero fatto del rapporto di collaborazione, in quanto tale inidonea a incidere sul vincolo di tesseramento e, quindi, sulla domiciliazione eletta ai sensi dell'art. 53, comma 4.

Le vicende interne al rapporto tra il tecnico e la società appartengono, del resto, alla sfera di autoresponsabilità del tesserato, il quale, all'atto del tesseramento, ha eletto domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della società ai sensi dell'art. 53, comma 4, e ne sopporta le conseguenze finché il vincolo permane; né la Procura federale era tenuta, né aveva titolo, a sostituire a tale domicilio legale un domicilio di fatto, desunto dallo stato dei rapporti tra le parti.

Dalle stesse dichiarazioni in atti del Presidente della società le Querce 2009 emerge piuttosto che il Natali, dopo essersi rifiutato di sottoscrivere le proprie dimissioni e avere chiesto di essere esonerato, si è allontanato dalla società senza più dare notizie di sé, in sostanza disinteressandosi della formalizzazione del venir meno dei rapporti con la società stessa.

Tale condotta contrasta con l'onere qualificato di diligenza che grava su tutti i tesserati nella cura della propria posizione nell'ordinamento federale, onere che non può essere traslato sulla Procura federale, imponendole accertamenti sullo stato dei rapporti di fatto tra tesserato e società che il sistema delineato dall'art. 53 non prevede.

1.6. Ne consegue che la comunicazione di conclusione delle indagini si è validamente perfezionata con la ricezione da parte della società di appartenenza del tesserato, sicché non vi era alcuna necessità, per la Procura federale, di chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, istituto che presuppone una decadenza nella quale la parte sia incorsa per causa ad essa non imputabile e che, nel caso in esame, non si è verificata.

Non viene quindi in rilievo il principio secondo cui l'omissione della comunicazione di conclusione delle indagini costituisce vizio della procedura non sanabile dalla costituzione in giudizio dell'incolpato poiché nella specie la comunicazione è stata ritualmente effettuata.

1.7. Quanto, infine, alla richiesta di segnalazione della condotta della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8 del Codice di giustizia sportiva, essa esula dall'oggetto del presente giudizio, che ha ad oggetto la sola responsabilità disciplinare del reclamante.

L'azione disciplinare è infatti esercitata in via esclusiva dal Procuratore federale (art. 118, comma 1, del Codice di giustizia sportiva), al quale il reclamante, ove lo ritenga, può direttamente rappresentare i fatti che assume rilevanti.

2. Con il secondo motivo il reclamante deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, sostenendo di essere incorso in un errore di fatto scusabile, dovuto all'affidamento incolpevole sulle risultanze del portale federale, che lo indicavano come "non tesserato". Ciò nonostante, il Tribunale avrebbe condannato "per responsabilità oggettiva ex art. 40 RST" da cui anche la contraddittorietà della motivazione.

Il reclamante osserva che lo stesso Tribunale federale avrebbe riconosciuto la sua "assoluta buona fede" e confermato la circostanza per cui il portale indicava il medesimo quale non tesserato; aggiunge di avere personalmente verificato la propria posizione sul portale federale il 4 febbraio 2026, che anche la segreteria e il direttore sportivo della nuova società avevano compiuto autonome verifiche presso il Comitato regionale, con esito confermativo, e che lo stesso collaboratore della Procura federale aveva attestato che la procedura di tesseramento era stata viziata da problemi tecnici del portale, che non aveva tempestivamente aggiornato la sua posizione.

Si tratterebbe, quindi, di un errore inevitabile e incolpevole, idoneo a escludere la responsabilità secondo i principi affermati da

questa Corte (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 104/2022-2023).

Con il terzo motivo il reclamante deduce l'erronea applicazione dell'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico e dell'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., sostenendo che la ratio di tali disposizioni è quella di evitare conflitti di interesse e l'aggiramento del vincolo di esclusività, e non quella di punire chi ritenga incolpevolmente di essere svincolato a seguito di esonero e mancato pagamento dei compensi.

Il reclamante richiama, al riguardo, la decisione CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023, che, a suo dire, richiederebbe la prova del momento soggettivo, ossia che il tecnico si presti coscientemente a una seconda attività, e la decisione CFA, Sez. I, n. 17/2024-2025, che avrebbe valorizzato, in una fattispecie analoga caratterizzata da un errore del portale, la posizione di garanzia del presidente della società e non quella del tecnico.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati.

2.1. Si esclude, innanzitutto, che il Tribunale federale abbia riconosciuto l'"assoluta buona fede" del deferito.

Il passaggio della decisione impugnata richiamato dal reclamante si limita a riportare la tesi difensiva del deferito, il quale – si legge nella decisione – "evidenzia che la partecipazione alle suddette gare e la disponibilità a tesserarsi con la nuova società erano state date nella convinzione di non essere più tesserato […] e, quindi in assoluta buona fede".

Subito dopo, il Tribunale ha affermato che "quanto sostenuto dal Natali non lo esime da responsabilità", e ha motivato tale conclusione con il rilievo che il deferito non aveva assunto tutte le necessarie informazioni ed assicurazioni in ordine alla legittimità della sua posizione, pur essendo perfettamente consapevole di non aver mai ricevuto dalla società un formale provvedimento di esonero.

Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione nella motivazione della decisione impugnata, la quale ha escluso, e non affermato, la scusabilità dell'errore.

2.2. Quanto al merito, sotto il profilo oggettivo nel caso in esame viene in rilievo l'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico secondo cui "i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse", fatte salve le eccezioni previste dagli accordi collettivi e dai protocolli d'intesa ivi richiamati; il comma 2 del medesimo articolo, inoltre, vieta ai tecnici di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

In senso conforme, l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. stabilisce che, nel corso della stessa stagione sportiva, i tecnici, salvo il disposto dell'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico e quanto disciplinato negli accordi collettivi, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tali disposizioni presidiano il principio di unicità dello status tecnico e configurano un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva, a prescindere dal tesseramento presso due società, in quanto ciò che rileva è la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società nella medesima stagione (tra le più recenti, CFA, Sez. I, n. 20/2026-2027; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023).

La preclusione è volta a evitare conflitti di interesse e violazioni del vincolo di esclusività che si connette al tesseramento annuale degli allenatori e dei tecnici e costituisce una precisa scelta del legislatore federale, che per altre categorie di operatori, privi di un ruolo identitario nella gestione dell'attività agonistica, consente invece variazioni di tesseramento nella medesima stagione (cfr. CFA, Sez. I, n. 17/2024-2025).

2.3. Alla luce di tali principi, l'elemento oggettivo dell'illecito è pacificamente integrato.

Il sig. Natali, tesserato dal 20 novembre 2025 quale allenatore in prima della squadra Allievi Provinciali Fascia B della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, ha svolto per quest'ultima attività tecnica nella stagione sportiva 2025-2026 fino al febbraio 2026, periodo dopo il quale si è verificato un allontanamento di fatto senza che né la società né il tecnico abbiano formalizzato né le dimissioni richieste dalla società stessa né l'esonero sollecitato dall'allenatore.

Nella medesima stagione, e precisamente nel febbraio 2026, il sig. Natali ha poi svolto attività di allenatore per la società C.F. 2001 Casale Fattoria, partecipando, inserito in distinta con l'indicazione del proprio numero di matricola, alle gare del 7 e del 15 febbraio 2026, circostanza che lo stesso reclamante non contesta.

Sussiste, dunque, quel minimo substrato di concretezza delle due diverse attività che la giurisprudenza di questa Corte richiede ai

fini della configurabilità dell'illecito (CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023).

La decisione richiamata nel reclamo ha affermato che il divieto di doppia attività presuppone un minimo substrato di concretezza delle due diverse attività svolte, la cui mancanza o il cui difetto di prova escludono la sussumibilità della condotta nella fattispecie: si tratta, all'evidenza, di un requisito attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, e non della necessità di un dolo specifico di elusione, che nessuna disposizione richiede.

Del pari, la decisione CFA, Sez. I, n. 17/2024-2025, lungi dal sostenere la tesi del reclamante, ha affermato che, ai fini dell'integrazione dell'illecito di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, "è di per sé autonomamente rilevante il fatto che il tecnico svolga attività per più di una società nella medesima stagione […] senza che rilevi l'eventuale richiesta (e, tanto meno, il momento del diniego) di un altro tesseramento presso la nuova compagine".

La posizione di garanzia del presidente della società, valorizzata in quella decisione con riguardo alla responsabilità di quest'ultimo, infine, si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità del tecnico che abbia materialmente posto in essere la condotta vietata.

Né rileva il dedotto inadempimento economico della società, poiché il rapporto economico e il vincolo di tesseramento operano su piani distinti e la cessazione del primo non elide né la qualifica tecnica pregressa né il divieto di doppia attività nell'arco della medesima stagione (CFA, Sez. I, n. 20/2026-2027).

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, dall'art. 5, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (secondo cui "Le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili") emerge il principio di colpevolezza quale criterio generale di imputazione della responsabilità disciplinare.

Il che fa sì che l'illecito di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico non possa integrare un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Tuttavia, nella specie, l'elemento soggettivo sussiste, almeno nella forma della colpa, e non è escluso da alcun errore scusabile.

Si premette che l'art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva dispone che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'errore sul divieto "può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso" (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 104/2022-2023).

La buona fede implica l'errore sulla liceità del fatto non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza ed è quindi incompatibile con l'errore, causato da colpa per mancanza di impegno e attenzione nel compimento degli adempimenti doverosi richiesti dalle norme federali (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025); ne discende che, in ossequio al principio di autoresponsabilità, il tesserato è chiamato a rispondere delle conseguenze del proprio comportamento negligente.

L'errore sul divieto, d'altra parte è scusabile soltanto in presenza di incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della normativa, della novità della questione ovvero dell'oscillazione della giurisprudenza, e non quando la regola federale ostativa sia chiara come nel caso del divieto di doppia attività, la cui formulazione non lascia margini di incertezza (in tal senso CFA, Sez. I, n. 20/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 26/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 5/2014).

2.5. Nel caso in esame, il sig. Natali sapeva di avere sottoscritto, nel novembre 2025, il tesseramento per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 per la stagione in corso.

Inoltre, era consapevole di avere svolto attività tecnica per tale società e di non avere mai ricevuto un formale provvedimento di esonero, né di avere concordato la risoluzione del rapporto.

La convinzione di potersi considerare libero per effetto della rottura di fatto del rapporto e dell'inadempimento economico della società si risolve, quindi, in un errore sulla disciplina federale del tesseramento dei tecnici e del divieto di doppia attività, come tale non invocabile ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva.

Del resto, va ribadito che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico e dell'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., il divieto opera "indipendentemente dal tesseramento", sicché quand'anche il tecnico fosse stato effettivamente svincolato, il solo fatto di avere svolto attività per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 nella medesima stagione gli avrebbe

comunque precluso di svolgere attività per altra società, salve le ipotesi derogatorie espressamente previste, la cui ricorrenza non è stata neppure dedotta.

2.6. In questa prospettiva, l'anomalia del portale federale, che il 4 febbraio 2026 indicava il sig. Natali come "non tesserato", non assume l'efficacia esimente che il reclamante le attribuisce.

Il dato riportato dal portale atteneva, infatti, allo stato del tesseramento e non poteva in alcun modo rappresentare al tecnico un fatto diverso da quello, a lui direttamente noto, di avere svolto attività per altra società nella medesima stagione, che costituisce il presupposto del divieto.

Questa Corte ha, d'altra parte, ripetutamente affermato che le risultanze formali del portale informatico federale non esimono dall'obbligo di ulteriori verifiche quando la situazione sia equivoca, specie se l'equivocità derivi dal comportamento dello stesso interessato, e che l'equivocità impone un onere di diligenza ulteriore, consistente nell'assumere informazioni dirette presso l'ufficio competente (CFA, Sez. I, n. 119/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 26/2026-2027, sia pure in relazione all'obbligo di verifica gravante sulla società; CFA, Sez. I, n. 20/2026-2027).

Nel caso in esame, l'equivocità della situazione era evidente al sig. Natali, che conosceva il proprio pregresso tesseramento nella stagione in corso: proprio per questo la verifica sul portale e le rassicurazioni ricevute dalla nuova società – verifiche che, per come descritte dallo stesso reclamante, hanno riguardato la sola presenza di un tesseramento in atto e non la pregressa attività svolta nella stagione – non potevano tenere luogo di una formale definizione del rapporto con la precedente società o di una specifica interlocuzione con il Settore tecnico.

Non è poi privo di rilievo che il sig. Natali abbia assunto la conduzione tecnica della squadra nelle gare del 7 e del 15 febbraio 2026 prima che la pratica di tesseramento, avviata il 5 febbraio, fosse definita dal Settore tecnico, così anticipando lo svolgimento dell'attività rispetto all'esito della verifica definitiva da parte dell'organo competente; la buona fede, infatti, non esime dal verificare, con la normale diligenza, il buon fine della richiesta di tesseramento (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 40/2019; CFA, Sez. I, n. 20/2026-2027).

Correttamente, pertanto, il Tribunale federale ha ritenuto sussistente la responsabilità del sig. Natali, la cui condotta è connotata, quanto meno, da colpa, nella forma della negligenza nella verifica dei presupposti di liceità della seconda attività.

La parte della motivazione della decisione impugnata secondo cui la violazione sussisterebbe "a prescindere […] dall'eventuale errore" del deferito va dunque intesa – e in tal senso la motivazione viene integrata da questa Corte, ai sensi dell'art. 106 del Codice di giustizia sportiva – non già come affermazione di una responsabilità oggettiva, ma come rilievo dell'irrilevanza di un errore che, per le ragioni esposte, non era scusabile.

Il secondo e il terzo motivo vanno, pertanto, respinti.

3. Con il quarto motivo il reclamante deduce il travisamento del fatto, sostenendo che la gara del 15 febbraio 2026 contro la società Jolo non era una gara ufficiale, ma un'amichevole, come emerge dagli atti istruttori (v. audizione della segretaria della società C.F. 2001 Casale Fattoria).

Il Tribunale federale, nel ritenere la responsabilità del deferito per due gare, avrebbe violato il principio di corrispondenza tra accusa e decisione, oltre che il principio di proporzionalità, sicché la sanzione dovrebbe essere rideterminata.

3.1. Quanto al primo profilo, si osserva che l'incolpazione formulata con l'atto di deferimento ha ad oggetto lo svolgimento di fatto, dal 5 febbraio 2026, dell'attività di allenatore per la società C.F. 2001 Casale Fattoria, attestato dalla partecipazione del tecnico, inserito in distinta, alle due gare del 7 e del 15 febbraio 2026, e la decisione impugnata ha accertato esattamente tale fatto, senza qualificare come ufficiali entrambe le gare.

Il divieto di cui all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico ha ad oggetto lo svolgimento di «attività» per più di una società, senza distinzione tra gare ufficiali, gare amichevoli o sedute di allenamento, sicché la natura amichevole di una delle due gare non incide sulla sussistenza dell'illecito, né determina alcuna immutazione del fatto contestato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, del resto, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, tale da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'incolpazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023), ciò che nella specie non si è verificato.

Di qui l'infondatezza del motivo sotto il primo profilo.

3.2. Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, la circostanza che la gara del 15 febbraio 2026 avesse natura amichevole – riferita dalla segretaria della società C.F. 2001 Casale Fattoria in sede di audizione, non smentita dalla Procura federale e coerente con la distinta in atti, che non reca la sottoscrizione del direttore di gara – al più può assumere rilievo ai fini della valutazione della gravità del fatto e, quindi, della commisurazione della sanzione, e sarà pertanto considerata nell'esame del quinto motivo.

4. Con il quinto motivo il reclamante deduce, in via subordinata, l'eccessività della sanzione, osservando che il Tribunale federale non ha tenuto conto della verifica eseguita sul portale, del doppio controllo effettuato dalla nuova società, dell'immediata cessazione del rapporto dopo il diniego del 23 febbraio 2026, della disputa di una sola gara ufficiale, dell'assenza di precedenti disciplinari, nonché dell'esonero di fatto e del mancato pagamento dei compensi da parte della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009.

Chiede, quindi, l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) ed e), e comma 2, del Codice di giustizia sportiva e la riduzione della sanzione a una giornata di squalifica o all'ammonizione con diffida.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

4.1. Difatti, va anzitutto rilevato che le circostanze attenuanti tipiche invocate dal reclamante non sono pertinenti: l'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia sportiva si riferisce al concorso del fatto doloso o colposo della persona offesa nella determinazione dell'evento, mentre la lett. e) si riferisce all'ammissione della responsabilità o alla collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari; nessuna delle due disposizioni contempla la buona fede o la scarsa offensività del fatto.

Viene, invece, in rilievo l'art. 13, comma 2, del Codice, secondo cui gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione; si tratta di uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (inter alia, CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023).

Peraltro, il riconoscimento di tali circostanze non può risolversi in un indiscriminato potere di mitigazione della sanzione, ma deve fondarsi su precisi elementi fattuali, oggettivi e verificabili, che dimostrino che la condotta, pur integrando una violazione delle norme federali, è stata attuata in un contesto di attenuata gravità soggettiva o di ridotta offensività (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026).

4.2. Va, inoltre, osservato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, e che la determinazione della sanzione, pur discrezionale, deve essere sorretta dalla rappresentazione delle valutazioni fattuali e degli argomenti giuridici che l'hanno ispirata (CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027).

Nel caso in esame, il Tribunale federale si è limitato ad affermare di ritenere congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale, "valutate tutte le circostanze del caso concreto", senza tuttavia esaminare gli elementi specificamente dedotti dalla difesa del deferito, il quale aveva chiesto l'applicazione della sanzione nel minimo.

Spetta quindi a questa Corte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, valutare direttamente la congruità della sanzione.

4.3. Ritiene il Collegio che ricorrano, nella specie, elementi fattuali concreti idonei a giustificare una diminuzione della sanzione ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

In primo luogo, la situazione nella quale si è inserita la condotta del reclamante è stata favorita da un'oggettiva anomalia del sistema informatico federale, che non aveva registrato il tesseramento del sig. Natali per la società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009 e che ha consentito alla società C.F. 2001 Casale Fattoria di avviare la pratica di tesseramento: si tratta di una circostanza non contestata, attestata in sede di indagine e riconosciuta dalla stessa Procura federale, che proprio in ragione di essa ha escluso la responsabilità della società, e dallo stesso Tribunale federale, che ha dato atto di quanto "emergeva (erroneamente) dal portale della Federazione".

Tale anomalia, se non vale a rendere scusabile l'errore del tecnico, per le ragioni esposte nell'esame del secondo e del terzo motivo, ha tuttavia contribuito a ingenerare una falsa rappresentazione della situazione, che pure era superabile con l'ordinaria diligenza, e può quindi essere valutata in senso favorevole all'incolpato ai fini della gravità complessiva della condotta.

In secondo luogo, la condotta si è protratta per un arco temporale assai limitato, compreso tra il 5 e il 23 febbraio 2026, ed è cessata

immediatamente a seguito della comunicazione del diniego del tesseramento da parte del Settore tecnico.

In terzo luogo, delle due gare alle quali il reclamante ha partecipato, una sola aveva natura ufficiale, mentre l'altra era un incontro amichevole.

In quarto luogo, la condotta è stata posta in essere in modo palese, con modalità incompatibili con un intento elusivo del vincolo di esclusività, il che connota la vicenda in termini di minore offensività.

4.4. Non possono, invece, essere valorizzate, ai fini della diminuzione della sanzione, le ulteriori circostanze dedotte nell'atto di reclamo, quali il preteso esonero di fatto e il mancato pagamento dei compensi da parte della società A.S.D. F.C.D. La Querce 2009, che attengono al rapporto economico tra il tecnico e la società e, per le ragioni esposte, non incidono sul vincolo di tesseramento e sul divieto di doppia attività, né la dedotta assenza di precedenti disciplinari, che costituisce la normale condizione del tesserato e, in quanto tale, non integra di per sé un elemento positivo idoneo a ridurre il disvalore della condotta.

La corretta applicazione delle circostanze attenuanti, del resto, deve assicurare un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di commisurare la sanzione alla gravità della condotta e quella, altrettanto rilevante, di preservare la funzione preventiva ed afflittiva della stessa, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di effettività della sanzione, desumibili dagli artt. 12, comma 1, e 13, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in modo da garantire che essa sia al tempo stesso effettiva, dissuasiva e conforme ai canoni di equità e giustizia sostanziale (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026).

Per tali motivi, non sussistono i presupposti per irrogare la sola ammonizione con diffida, come richiesto dal reclamante, poiché la condotta, consistita nella conduzione tecnica di una squadra del settore giovanile in violazione di un divieto chiaro e consapevolmente conosciuto nei suoi presupposti di fatto, non può essere considerata di minima entità, attesa la funzione del divieto di doppia attività, posto a presidio della regolarità dei rapporti tra tecnici e società e della correttezza delle competizioni.

4.5. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Collegio ritiene equo e proporzionato alla effettiva gravità dei fatti rideterminare la sanzione inflitta al sig. Natali in 3 (tre) giornate di squalifica, da scontare in gare ufficiali.

5. In conclusione, il reclamo va accolto in parte, nei limiti di cui al punto 4, con conseguente rideterminazione della sanzione, mentre va respinto per il resto.

L'accoglimento parziale del reclamo comporta la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di giudizio disciplinare nel quale non ricorrono i presupposti di cui all'art. 55 del Codice di giustizia sportiva.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Paolo Natali, la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Paola Palmieri — Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce